



## **Decreto del governo fiammingo che modifica le norme relative alla conversione di un veicolo con motore a combustione interna in un veicolo elettrico**

### **Basi giuridiche**

Il presente decreto si basa su:

- la legge del 21 giugno 1985 sui requisiti tecnici che ogni veicolo terrestre, le sue parti e i suoi accessori di sicurezza devono soddisfare, articolo 1, modificato da ultimo dal decreto dell'8 luglio 2022, e articolo 2, paragrafo 1, inserito dalla legge del 18 luglio 1990 e modificato dal decreto del 31 marzo 2023.

### **Requisiti procedurali**

Sono stati rispettati i requisiti procedurali seguenti:

- L'Ispettorato delle finanze ha espresso il proprio parere il 28 giugno 2023.
- Il comitato consultivo per l'amministrazione/industria ha espresso un parere il... (data).
- Il progetto è stato comunicato alla Commissione europea il (data), in applicazione dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
- Il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere ... il (data), ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, primo comma, punto 2, delle leggi sul Consiglio di Stato, coordinate il 12 gennaio 1973.

### **Organo d'iniziativa**

Il presente decreto è proposto dal ministro fiammingo della Mobilità e dei lavori pubblici.

In seguito a delibera,

IL GOVERNO FIAMMINGO DECRETA CON IL PRESENTE ATTO QUANTO SEGUE:

Capitolo 1. Modifiche al regio decreto del 15 marzo 1968 recante norme generali sui requisiti tecnici che le autovetture, i loro rimorchi, le loro parti e i loro accessori di sicurezza devono rispettare

**Articolo 1.** All'articolo 2, paragrafo 2, punto 7, del regio decreto del 15 marzo 1968 recante norme generali sui requisiti tecnici che le autovetture, i loro

rimorchi, le loro parti e i loro accessori di sicurezza devono rispettare, sostituito dal regio decreto del 17 giugno 2013 e modificato dai decreti del governo fiammingo del 27 aprile 2018 e del 15 luglio 2022, i termini "articolo 77 bis, 77 ter" sono inseriti tra i termini "articolo 70, paragrafo 2" e i termini "e articolo 80".

**Articolo 2.** L'articolo 23 duodevicies, paragrafo 4, del medesimo decreto, inserito dal decreto del governo fiammingo del 15 luglio 2022, è così modificato:

1° il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se la modifica, l'alterazione o l'adattamento di cui al primo comma riguarda la sostituzione del motore a combustione interna con un motore elettrico o con propulsione a celle a combustibile a idrogeno, il certificato originale presentato dall'autorità di omologazione di cui al paragrafo 1 contiene tutti i seguenti elementi:

- 1° marca, tipo e numero di telaio del veicolo;
- 2° le caratteristiche della propulsione modificata;
- 3° una dichiarazione attestante che il veicolo è conforme all'articolo 77 ter e all'allegato 26, parte VIII, e ai requisiti previsti dalle norme federali per la conversione, in base alle quali il motore a combustione è sostituito con un motore elettrico o con una propulsione a celle a combustibile a idrogeno.";

2° è aggiunto un paragrafo 3 che recita come segue:

"Le condizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai veicoli messi in circolazione prima del 15 giugno 1968, per i quali il motore originale a combustione interna è sostituito da un motore con un aumento della potenza non superiore al 20 % del valore originario e una cilindrata del motore non superiore al 20 % del valore originario, come indicato nella scheda di immatricolazione. In tal caso, deve essere presentato un certificato della persona fisica o giuridica che ha effettuato la modifica del motore, che ne attesti la conformità. Il certificato di cui sopra contiene tutti gli elementi seguenti:

- 1° il numero di telaio;
- 2° marca e tipo del veicolo;
- 3° la cilindrata, il tipo di carburante, il numero del motore, la modalità di alimentazione del carburante, la potenza del motore sostituito e quella del motore originale;
- 4° la data di sostituzione.";

**Articolo 3.** All'articolo 23 vicies bis, paragrafo 4, punto 1, del medesimo decreto, inserito dal decreto del governo fiammingo del 15 luglio 2022, sono aggiunti i termini "o con propulsione a celle a combustibile a idrogeno".

**Articolo 4.** Nel medesimo decreto, modificato da ultimo dal regio decreto del 19 aprile 2023, è inserito l'articolo 77 ter, così formulato:

"Articolo 77 ter. La conversione di un veicolo consistente nella sostituzione del motore a combustione interna con un motore elettrico o con propulsione a celle a combustibile a idrogeno deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- 1° la conversione è conforme ai requisiti tecnici previsti dalle norme federali e dai regolamenti di cui all'allegato 26, parte VIII;
- 2° la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo, la massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione del veicolo e la

- massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse non devono essere aumentate rispetto al veicolo di riferimento;
- 3° la distribuzione della massa tecnicamente idonea alla circolazione stradale e della massa effettiva dopo la conversione non deve superare il 10 % della distribuzione della massa tecnicamente idonea alla circolazione stradale e della massa effettiva del veicolo di riferimento.

In deroga all'articolo 8, paragrafo 5, terzo comma, il consenso del costruttore del veicolo di riferimento o di un mandatario non è richiesto per la conversione del motore di cui al paragrafo 1.

Gli installatori devono dimostrare all'autorità di omologazione di avere accesso a tutta la documentazione tecnica del veicolo di riferimento necessaria per la conversione del veicolo.

Ai fini del paragrafo 3, per installatore si intende la persona fisica o giuridica che effettua o è responsabile della conversione del motore di cui al paragrafo 1.”.

**Articolo 5.** Nell'allegato 26 del medesimo decreto, modificato da ultimo dal regio decreto del 19 aprile 2023, è aggiunta la parte VIII, che recita come segue:

”Parte VIII Elenco dei requisiti di massa che i veicoli sottoposti alla conversione di cui all'articolo 77 ter devono soddisfare

Numero	Oggetto	Riferimento normativo	Normale	Auto d'epoca
44A, 48A	Masse	Articolo 32 bis del regio decreto del 15 marzo 1968 recante norme generali sui requisiti tecnici che le autovetture, i loro rimorchi, le loro parti e i loro accessori di sicurezza devono rispettare  UE 2021/535 allegato XIII	B	B

B

Indipendentemente dalle disposizioni transitorie, devono essere rispettati solo i requisiti tecnici del regolamento;  
le prove e i controlli sono effettuati dal costruttore stesso o, in sua assenza, da un servizio tecnico omologato;  
deve essere redatto un verbale di collaudo;  
è garantita la conformità della produzione.”.

**Articolo 6.** Nell'allegato 44 del medesimo decreto, aggiunto al decreto del governo fiammingo del 15 luglio 2022, nella tabella, la riga:

”

6. Motore e accessori	6.1 Modifica delle caratteristiche del motore con potenziale impatto sulle prestazioni del motore 6.2 Modifica del tipo di carburante 6.3 Sostituzione del motore a combustione interna originale con un motore elettrico 6.4 Alterazione del serbatoio del carburante, concernente sia il serbatoio che la posizione
-----------------------	--

”

è sostituita dalla riga ”

”

6. Motore e accessori	6.1 Modifica delle caratteristiche del motore con potenziale impatto sulle prestazioni del motore 6.2 Modifica del tipo di carburante 6.3 Modifica del serbatoio del carburante, concernente sia il serbatoio che la posizione
-----------------------	--

”.

Capitolo 2. Modifiche al regio decreto del 10 ottobre 1974 recante norme generali sui requisiti tecnici che i ciclomotori, i motocicli e i loro rimorchi devono rispettare

**Articolo 7.** All’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regio decreto del 10 ottobre 1974 recante norme generali sui requisiti tecnici che i ciclomotori, i motocicli e i loro rimorchi devono rispettare, sostituito dal regio decreto del 26 marzo 2014, i termini “gli articoli” sono sostituiti dai termini “articolo 8 bis, 8 ter”.

**Articolo 8.** Nel medesimo decreto, modificato da ultimo dal regio decreto del 19 aprile 2023, è inserito l’articolo 8 ter, così formulato:

“Articolo 8 ter. Ai fini del presente articolo per installatore si intende la persona fisica o giuridica che effettua o è responsabile della conversione del motore di cui al paragrafo 2.

La conversione di un veicolo consistente nella sostituzione del motore a combustione interna con un motore elettrico o con propulsione a celle a combustibile a idrogeno deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- 1° la conversione è conforme ai requisiti tecnici previsti dalle norme federali e dai regolamenti di cui all’allegato 9, parte IV;
- 2° la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo, la massa massima tecnicamente ammissibile trainata e la massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse non devono essere aumentate rispetto al veicolo di riferimento;
- 3° la distribuzione della massa tecnicamente idonea alla circolazione stradale dopo la conversione non deve superare il 10 % della distribuzione della massa del veicolo di riferimento tecnicamente idoneo alla circolazione stradale.

In deroga all’articolo 4, paragrafo 6, secondo comma, il consenso del costruttore del veicolo di riferimento o di un mandatario non è richiesto per la conversione del motore di cui al paragrafo 1.

Gli installatori devono dimostrare all'autorità di omologazione di avere accesso a tutta la documentazione tecnica del veicolo di riferimento necessaria per la conversione del veicolo.

Per i veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, l'installatore o un servizio tecnico omologato richiede all'autorità di omologazione un certificato contenente tutti i seguenti elementi:

- 1° marca, tipo e numero di telaio del veicolo;
- 2° le caratteristiche della propulsione modificata;
- 3° una dichiarazione attestante che il veicolo è conforme al presente articolo e all'allegato 9, parte IV, e ai requisiti previsti dalle norme federali per la conversione, in base alle quali il motore a combustione è sostituito con un motore elettrico o con una propulsione a celle a combustibile a idrogeno."

**Articolo 9.** Nell'allegato 9 del medesimo decreto, inserito dal regio decreto del 31 ottobre 2017 e modificato dal decreto del governo fiammingo del 27 aprile 2018 e dal regio decreto del 19 aprile 2023, è aggiunta una parte IV, che recita come segue:

"Parte IV. Elenco dei requisiti di massa che i veicoli sottoposti alla conversione di cui all'articolo 8 ter devono soddisfare

Numero	Oggetto	Riferimento normativo	Normale	Auto d'epoca
C10	Masse	UE 44/2014 Allegato XI	B	B

B

indipendentemente dalle disposizioni transitorie, devono essere rispettati i requisiti tecnici dei regolamenti;  
le prove e i controlli sono effettuati dal costruttore stesso o, in sua assenza, da un servizio tecnico omologato;  
deve essere redatto un verbale di collaudo;  
è garantita la conformità della produzione."

Capitolo 3. Modifica al decreto del governo fiammingo del 18 novembre 2022 inteso a determinare l'importo e il metodo di pagamento delle commissioni per l'omologazione dei veicoli a motore.

**Articolo 10.** Nell'allegato del decreto del governo fiammingo del 18 novembre 2022 inteso a determinare l'importo e il metodo di pagamento delle commissioni per l'omologazione dei veicoli a motore, nella tabella, la seguente riga:

"

3° omologazione individuale e modifica (estensione, revisione o correzione) di tale domanda	
---	--

"

è sostituita dalla riga "

"

3° omologazione individuale o certificato ai sensi dell'articolo 23 duodevices, paragrafo 4, secondo comma, del regio decreto del 15 marzo 1968 recante norme generali sui requisiti tecnici che le autovetture, i loro rimorchi, le loro parti e i loro accessori di sicurezza devono rispettare, o dell'articolo 8 ter, paragrafo 5, del regio decreto 10 ottobre 1974 recante norme generali sui requisiti tecnici che i ciclomotori, i motocicli e i loro rimorchi devono rispettare, e che modifica (estensione, revisione o correzione) tali richieste	
--	--

”.

#### Capitolo 4. Disposizione finale

**Articolo 11.** Il ministro fiammingo, competente per le infrastrutture stradali e la politica stradale, è responsabile dell'attuazione del presente decreto.

Bruxelles, ... (data).

Il primo ministro del governo fiammingo,

Jan JAMBON

Il ministro fiammingo della Mobilità e dei lavori pubblici,

Lydia PEETERS